



#### Priorità 4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

## BANDO MISURA 16

*Sottomisura 16.8 – sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti*

# Incentivi per la redazione dei Piani di Gestione Forestale

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali  
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio  
Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza  
web: [www.europa.basilicata.it/feasr](http://www.europa.basilicata.it/feasr)  
e-mail: [ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it)  
twitter: [@ruralbasilicata](https://twitter.com/ruralbasilicata)



## Sommario

Articolo 1 Definizioni .....	2
Articolo 2 Obiettivi.....	3
Articolo 3 Ambito territoriale .....	3
Articolo 4 Beneficiari .....	4
Articolo 5 Interventi ammissibili.....	4
Articolo 6 Condizioni di ammissibilità .....	4
Articolo 6.a Preselezione .....	4
Articolo 6.b Requisiti di ammissibilità .....	5
Articolo 7 Azioni e spese ammissibili.....	6
Articolo 8 Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell'aiuto .....	7
Articolo 9 Modalità di presentazione della domanda .....	7
Articolo 10 Documentazione richiesta .....	8
Articolo 11 Motivi di irricevibilità e/o di esclusione della domanda di sostegno.....	10
Articolo 12 Criteri di selezione.....	11
Articolo 13 Valutazione e selezione delle domande di aiuto .....	12
Articolo 14 Avvio e conclusione del Piano di Assestamento Forestale .....	12
Articolo 15 Pagamenti .....	13
Articolo 16 Gestione delle Domande di Pagamento .....	13
Articolo 17 Errori palesi .....	13
Articolo 18 Impegni specifici collegati alla sottomisura .....	14
Articolo 19 Revisioni del PAF e proroghe .....	14
Articolo 20 Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi e sanzioni.....	15
Articolo 21 Recesso / rinuncia dagli impegni .....	15
Articolo 22 Cause di forza maggiore.....	15
Articolo 23 Il responsabile di procedimento .....	16
Articolo 24 Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali .....	16
Articolo 25 Disposizioni finali .....	18
Articolo 26 Allegati .....	18
ALLEGATO 1 Dichiarazione unilaterale d'impegno a costituirsi .....	19
Allegato 2 – Elenco analitico dei detentori e delle particelle interessate al Piano di Gestione Forestale .....	21

Allegato 3 – Linee guida per la redazione del PPGF .....	22
Allegato 4 – Linee guida per la redazione dei Piani di gestione Forestale .....	25
Allegato 5– Check list di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

## Articolo 1

### Definizioni

Ai fini del presente documento, si intende per:

- **Autorità di Gestione (AdG PSR):** Il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali responsabile, ai sensi dell'art. 66 del Reg. UE 1305/2013, dell'efficace e corretta gestione ed attuazione del programma.
- **Responsabili di Misura / Sottomisura (RdM/RdS):** Figure dirigenziali responsabili dell'efficace e corretta gestione ed attuazione di specifiche misure / sottomisure del PSR Basilicata 2014 – 2020.
- **Responsabili del Procedimento (RdP):** Funzionario dell'Ufficio competente a supporto del RdM / RdS.
- **OP – AGEA:** L'organismo Pagatore del PSR Basilicata riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 1306/2013.
- **UECA:** Ufficio per le Erogazioni Comunitarie in Agricoltura incaricato di espletare per conto di OP – AGEA, in forza di una specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di pagamento, al netto dei pagamenti che AGEA – OP non può delegare.
- **Comitato di Sorveglianza (CdS):** Comitato il cui compito principale consiste nel verificare l'avanzamento del programma ed i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi; può formulare proposte di modifica del programma ed emette parere sui criteri di selezione delle singole sottomisure (art. 49 del Reg. UE 1303/2013 ed art. 74 del reg. 1305/2013).
- **Beneficiario:** Il soggetto in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4 del presente bando e a cui viene concesso ed erogato il sostegno.
- **Proprietari pubblici e privati di superfici boscate:** soggetti di diritto pubblico e privato possessori di aree forestali o complessi silvo pastorali.
- **Bosco.** Superficie definita come tale dalla D.G.R. n.956/2000 e dal D.lgs. 3/04/2018 n.34.
- **Piano di gestione Forestale:** Piano di assestamento forestale redatti secondo la metodologia prevista dalle linee guida allegate e conforme alla DGR n. 613/2008 con durata di 10 anni.
- **Fascicolo aziendale:** L'elemento che all'interno del SIAN è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola è il fascicolo aziendale (D.P.R. 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004).
- **CONTO CORRENTE:** conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dove sono gestiti tutti i movimenti finanziari relativi al progetto finanziato o cofinanziato dal presente bando del PSR. Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto per effettuare tutti i pagamenti afferenti al progetto presentato con la domanda di sostegno sia per ricevere il relativo contributo. L'IBAN del conto corrente utilizzato deve essere riportato sul fascicolo elettronico aziendale nonché sulla domanda di sostegno e sulle domande di pagamento. L'utilizzo di questo conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo

(mandato irrevocabile alla riscossione). Il conto corrente intestato al beneficiario può anche non essere esclusivo alle sole operazioni finanziarie cofinanziate con il PSR.

- **CAA:** Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, incaricati dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3 bis del Decreto legislativo. 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività definite nella medesima convenzione. Nell'ambito del PSR sono inoltre abilitati alla compilazione ed al rilascio delle domande di aiuto e pagamento.
- **Tecnici convenzionati (TC):** Figure iscritte ad ordini professionali che, a seguito di specifica convenzione con il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, dietro mandato del beneficiario provvedono a compilare e rilasciare SIAN sulla piattaforma informatica le domande di aiuto e pagamento.
- **Preselezione dei potenziali beneficiari:** Procedura amministrativa, tesa alla semplificazione amministrativa e alla riduzione degli oneri da parte dei richiedenti il sostegno.

## Articolo 2

### Obiettivi

Il presente Bando è finalizzato a concedere contributi per il sostegno all'elaborazione e/o alla revisione di Piani di Gestione Forestale con lo scopo di sviluppare e ottimizzare le molteplici funzioni del bosco e di contrastare la frammentarietà della proprietà forestale regionale. In tal modo le piccole aziende forestali sono incentivate a redigere Piani di Gestione in forma aggregata.

Al fine di coinvolgere il maggior numero possibile di soggetti interessati al processo ed una superficie forestale più vasta all'interno di un ambito territoriale contiguo, propedeuticamente alla presentazione della candidatura e quindi alla formazione della cooperazione si dovrà procedere con un'azione di animazione sul territorio. **L'attività di animazione dovrà essere dimostrata già all'atto della presentazione della domanda (fase di preselezione).**

Il piano di gestione forestale contribuisce, altresì, all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità degli investimenti di Piano ed al possibile aumento dell'occupazione nelle aree interne, nelle aree svantaggiate montane e non montane.

Contribuisce infine all'aumento dell'informazione e della consapevolezza della popolazione sull'applicazione finalizzata dei criteri paneuropei della gestione forestale sostenibile e del sostegno dello sviluppo rurale all'esauritiva e corretta programmazione e pianificazione degli interventi a carico delle risorse forestali.

La sottomisura 16.8 concorre, nell'ambito della Priorità 4, a soddisfare i seguenti fabbisogni:

1. F15. Valorizzazione la risorsa forestale attraverso una gestione attiva e sostenibile, coerente con le M.T.C. di Rete Natura 2000;
2. F16. Ridurre l'impatto inquinante delle pratiche agricole e forestali sui prodotti e sull'ambiente, con particolare riferimento alle aree protette;
3. F17. Sostenere l'agrobiodiversità;
4. F18. Favorire la permanenza delle aziende agricole sul territorio montano e svantaggiato;
5. F19. Incentivare le misure di prevenzione incendi.

## Articolo 3

### Ambito territoriale

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale, in quanto rurale.

## Articolo 4

### Beneficiari

La sottomisura si fonda sul principio di collaborazione e cooperazione fra le diverse figure interessate al settore che con le loro specifiche professionalità e interessi materiali e immateriali possono, in maniera coesa, meglio utilizzare la risorsa bosco.

Sono beneficiari le aggregazioni di neo costituzione o che si costituiranno, dopo l'approvazione del progetto, tra proprietari e/o gestori di superfici boscate.

La cooperazione dovrà essere formalizzata attraverso le possibili forme giuridiche: ATI, ATS, Reti di Imprese, Organizzazioni di Produttori, Consorzi, Cooperative, prevedendo la presenza di almeno due silvicoltori pubblici e/o privati. **Non sono ammissibili le forme di cooperazione miste costituite da pubblici e privati.** All'interno della compagine di cooperazione deve essere individuato il capofila a cui vengono delegate tutte le competenze relative alla presentazione delle domande di aiuto e di pagamento, l'appalto del piano e le altre competenze previste nel presente bando.

## Articolo 5

### Interventi ammissibili

- Elaborazione di piani di gestione forestale che pianifichino una superficie boscata non inferiore a 100 ettari;
- Attività di promozione ed animazione del piano di gestione;
- Acquisto hardware e software e strumentazione o attrezzature per la misurazione dei boschi, strettamente necessarie alla redazione del Piano di Gestione;
- Spese propedeutiche e di esercizio per la costituzione della cooperazione;
- Informatizzazione e standardizzazione del piano di gestione forestale.

## Articolo 6

### Condizioni di ammissibilità

#### Articolo 6.a Preselezione

Sono ammessi a presentare la domanda cartacea, con tutti i documenti previsti all'articolo 10, le cooperazioni che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 6.b e che rispetto alla dotazione finanziaria del bando siano collocate in posizione preselettiva utile per essere finanziate, oltre a queste istanze collocate in posizione utile, saranno invitate a presentare il cartaceo le domande immediatamente successive all'ultima istanza collocata in posizione utile per un numero di domande pari al 10% delle proposte collocate in posizione utile (approssimazione all'intero per difetto), che costituiscono le cosiddette domande ammesse con riserva, che potranno subentrare a quelle ammesse e collocate in posizione utile nel caso di rinunciatari e/o nel caso in cui, in fase di istruttoria amministrativa del cartaceo, risulti una diversa assegnazione del punteggio che ne determini la fuoriuscita da quelle ammissibili al finanziamento.

## Articolo 6.b Requisiti di ammissibilità

- Possedere i requisiti di beneficiario come previsti all'articolo 4;
- Aver svolto comprovata<sup>1</sup>attività di animazione sul territorio interessato alla redazione del Piano di gestione forestale (almeno 3 eventi).
- Non essere titolari di Piano di Assestamento Forestale vigente o avere lo stesso scaduto (la scadenza è legata al decennio di validità della Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione).
- La forma aggregata dovrà garantire la presenza di almeno 2 selvicoltori pubblici o privati con proprietà boschive insistenti su territori contigui.
- La forma aggregata prescelta deve essere di nuova costituzione (costituita da non più di un mese prima dalla data rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN). Le forme aggregative non ancora costituite all'atto di presentazione della domanda di sostegno devono essere formalizzate entro 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva e comunque prima del ritiro del decreto di concessione del sostegno<sup>2</sup>. La cooperazione deve essere costituita, ad eccezione delle figure tecniche competenti nel settore, da proprietari e/o gestori di superfici forestali e tra essi deve essere individuato il capofila. Il capofila ha il compito, tra l'altro, di:
  - redigere e attuare il Piano ammesso a contributo;
  - presentare la domanda di sostegno e sottoscrivere, in nome e per conto di tutti gli aderenti alla cooperazione, gli impegni e gli atti strettamente legati alla redazione del Piano.

All'atto di presentazione della domanda di sostegno, le forme aggregative non costituite dovranno presentare una dichiarazione di impegno alla costituzione della forma aggregativa secondo i tempi e nelle forme previste dal bando, indicando il soggetto capofila che è autorizzato alla presentazione della domanda di sostegno in nome e per conto di tutti i soggetti aderenti all'aggregazione.

- Il Piano deve:
  - interessare una superficie minima di 100 ettari di area forestale; tale area deve essere contigua o separata da complessi silvopastorali ovvero superfici non contigue con superfici minime di 50 ettari;
  - essere conforme alle previsioni della legge regionale 42/1998 e della D.G.R. n. 613/2008 ed essere redatto secondo le linee guida riportate nell'Allegato 4 – Linee guida per la redazione dei Piani di gestione Forestale;
  - indicare gli investimenti per accrescere la valorizzazione delle foreste e migliorarne la redditività;
  - essere conforme alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 ed indicanti gli obiettivi di prevenzione e ripristino dei danni derivanti dagli incendi boschivi o da altre calamità naturali, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, secondo capoverso e dell'articolo 24, paragrafo 2, secondo capoverso, del Reg. (UE) n. 1305/13.

<sup>1</sup> Ad esempio: atti di convegni, seminari, incontri con foglio firme dei partecipanti, pubblicità su riviste o siti internet.

<sup>2</sup> Nel caso il ritiro del decreto di concessione avvenga prima dei 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

I beneficiari ammessi in fase di preselezione, inoltre, sono ammessi alla presente sottomisura a patto che, **dopo il rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN** e comunque entro i termini previsti all'articolo 9 del bando, presentino un Preliminare del Piano di Gestione Forestale (PPGF), secondo le linee guida per la redazione in allegato (allegato 3).

Una volta redatto ed approvato il Piano, la sua attuazione rimane in capo ai singoli Enti/ soggetti gestori in relazione al territorio di propria competenza.

- Tutti gli aderenti alla forma aggregata di cooperazione per la redazione del piano di gestione devono essere iscritti<sup>3</sup> all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata ed aggiornata (Fascicolo Aziendale) nella quale devono essere riportate tutte le superfici boscate interessate dal Piano di Gestione che vogliono realizzare.
- La detenzione, cioè la disponibilità/possesso dei boschi oggetto di Piano, deve risultare, a pena di inammissibilità, dal Fascicolo Aziendale<sup>4</sup> con una durata del titolo pari alla durata di vigenza dello strumento di pianificazione (superiore a 10 anni)<sup>5</sup>. Per le particelle forestali concesse in fida, occorre predisporre un elenco delle stesse accompagnate dagli atti di concessione/autorizzazione alla fida pascolo;
- Le informazioni sulla disponibilità delle superfici boscate oggetto di Piano saranno desunte dal Fascicolo Aziendale aggiornato e validato (con data non antecedente a 6 mesi dal rilascio della domanda di sostegno);
- La domanda, nel suo complesso, deve raggiungere un punteggio di accesso non inferiore a 45 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 12 "criteri per la selezione delle domande".

## Articolo 7

### Azioni e spese ammissibili

Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 65 del Reg UE n. 1303/2013 e dell'art. 35 comma 6 del Reg. UE n. 1305/2013, sono ammesse a finanziamento:

- Spese di esercizio della cooperazione compresi i costi di costituzione e il personale dedicato, fino ad un massimo del 10% del costo di redazione del Piano;
- Spese per la redazione del piano di gestione forestale;
  - Per la redazione affidata a terzi:  
L'importo su cui richiedere il ribasso di gara o i preventivi è fissato dalla DGR n. 2814 del 7 dicembre 2004<sup>6</sup>. L'importo è comprensivo della redazione dell'eventuale Studio di incidenza

<sup>3</sup> Ad eccezione di tecnici e/o altre figure portatrici di interesse (partner) ma non beneficiarie in quanto non detentrici di superfici boscate.

<sup>4</sup> Fatta eccezione per i boschi concessi in fida pascolo che proprio per la natura di servitù prediale dove è affidato, temporaneamente, il pascolo e non il bosco, consente al proprietario di poter programmare e gestire il soprassuolo forestale e quindi le particelle fidate possono essere inserite nel piano di gestione da redigere.

<sup>5</sup> Per i titoli di conduzione riportati nel Fascicolo Aziendale di durata inferiore alla durata di vigenza del Piano di Gestione sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 34 comma 3 della L.R. n. 16 del 8 agosto 2012, solo se la domanda è corredata dalla dichiarazione d'impegno di rinnovo dei contratti per una durata non inferiore alla vigenza dello strumento di pianificazione forestale (10 anni dalla sua approvazione).

<sup>6</sup> Nel caso di aggiornamento di piani esistenti e comunque per le superfici boscate già pianificate in passato è da applicarsi la tariffa minima prevista dalla DGR n. 2814/04.

da trasmettere all'Ente/i gestore/i del/i sito/i Rete Natura 2000 per la richiesta del parere di valutazione di incidenza sullo strumento di pianificazione forestale redatto.

- Per la redazione del piano eseguita direttamente da tecnici abilitati interni alla cooperazione:
  - Spese per l'acquisto<sup>7</sup> hardware e software e strumentazione o attrezzature per la misurazione dei boschi, strettamente necessarie alla redazione del Piano di Gestione;
  - Spese per il personale utilizzato, compreso il tecnico/i abilitati interni, per gli studi, pianificazione, verifiche e redazione del piano per un importo massimo pari al 15% di quello calcolato in base a quello previsto per la base di gara con riferimento alla DGR n. 2814/04.
- Spese generali comprensive delle spese di animazione e per la redazione del Preliminare del piano di gestione per un importo massimo pari al 5% delle spese ammissibili.

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno (data di eleggibilità della spesa), fatta eccezione per le spese di costituzione della cooperazione e per la redazione del preliminare, nonché per le spese di animazione che, essendo spese propedeutiche, possono essere effettuate prima della presentazione della domanda di aiuto e comunque in data non antecedente a 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando.

Affinché la spesa sia ammissibile ciascuna fattura dell'esecutore del servizio deve recare il dettaglio dello stesso con specifico riferimento all'investimento finanziato dal PSR Basilicata 2014/2020, sottomisura 16.8. L'IVA, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3, lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l'aiuto. Il beneficiario indicherà nelle domande di aiuto la/e base/i giuridiche di riferimento che provano la non recuperabilità, in alcun modo, dell'IVA.

## Articolo 8

### Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell'aiuto

Il sostegno sarà erogato sotto forma di **contributo in conto capitale** con percentuali di sostegno differenti a seconda dei componenti che costituiscono la cooperazione. E' pari al 100% dell'investimento totale per le forme di aggregazione costituite da Enti pubblici; mentre per le aggregazioni costituite da privati l'intensità di aiuto è pari al 50% dell'investimento totale.

La dotazione finanziaria è di 3.000.000 euro.

Nel caso di ulteriori risorse finanziarie che si rendano disponibili sulla sottomisura, il RdS si riserva la possibilità di scorrere la graduatoria per il finanziamento di ulteriori domande che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto dall'articolo 12.

## Articolo 9

### Modalità di presentazione della domanda

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione, ovvero l'aggiornamento, del Fascicolo Aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale

---

<sup>7</sup> Non è ammesso l'acquisto di materiale usato.

deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di aiuto sul SIAN (**con data di aggiornamento non oltre i 6 mesi solari antecedenti il rilascio della domanda di sostegno**), presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l'Organismo Pagatore (AGEA).

La domanda di sostegno dovrà essere presentata secondo la seguente tempistica:

- rilascio della domanda sul portale SIAN:
  - **entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** a far data dalla pubblicazione sul BURB del presente Bando;
- presentazione della documentazione, per le sole istanze ammesse in fase di preselezione più le cosiddette istanze di riserva, di cui al successivo art. 10:
  - **entro 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi** a far data dalla comunicazione via PEC di richiesta di presentazione della documentazione cartacea.

La documentazione per la fase di preselezione dovrà pervenire entro la suddetta data tramite PEC<sup>8</sup> al seguente indirizzo: **misura-16-8@pec.regione.basilicata.it** in uno o più file in formato PDF<sup>9</sup> firmato digitalmente dal proponente, nel rispetto della vigente normativa in tema di amministrazione digitale (D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.). Come Oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: **Bando sottomisura 16.8 – Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale – PSR Basilicata 2014-2020 – FASE DI PRESELEZIONE**  
Il testo della mail PEC deve indicare obbligatoriamente le informazioni anagrafiche del proponente.

La documentazione cartacea per le istanze ammesse in fase di preselezione più le domande di riserva, di cui al successivo art. 10 dovrà pervenire entro la suddetta data tramite PEC<sup>10</sup> sempre all'indirizzo: **misura-16-8@pec.regione.basilicata.it** in uno o più file in formato PDF<sup>11</sup> firmato digitalmente dal proponente, nel rispetto della vigente normativa in tema di amministrazione digitale (D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.). Gli allegati tecnici, oltre alla firma digitale del proponente devono essere controfirmati digitalmente con timbro elettronico anche dal tecnico incaricato. Come Oggetto della PEC dovrà essere indicata la dicitura: **Bando sottomisura 16.8 – Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale – PSR Basilicata 2014-2020 – DOCUMENTAZIONE CARTACEA.**

Il testo della mail PEC deve indicare obbligatoriamente le informazioni anagrafiche del proponente.

## Articolo 10

### Documentazione richiesta

#### Per la fase di preselezione delle istanze:

1. Domanda di sostegno rilasciata dal portale SIAN, firmata dal beneficiario;
2. Fotocopia leggibile del documento di identità del capofila/legale rappresentante, in corso di validità;
3. Documentazione attestante l'animazione fatta sul territorio di pertinenza del piano di gestione forestale con calendario delle date ed i luoghi in cui è avvenuta l'animazione;

<sup>8</sup> La medesima verrà protocollata solo dopo la scadenza del Bando.

<sup>9</sup> È responsabilità del beneficiario assicurarsi che tutti i file possano essere inoltrati in un unico invio. Nel caso si dovesse rendere necessario l'invio di più mail PEC il mittente dovrà precisare nell'ultima mail PEC il numero di mail inviate e il totale dei files inviati.

<sup>10</sup> La medesima verrà protocollata solo dopo la scadenza del Bando.

<sup>11</sup> È responsabilità del beneficiario assicurarsi che tutti i file possano essere inoltrati in un unico invio. Nel caso si dovesse rendere necessario l'invio di più mail PEC il mittente dovrà precisare nell'ultima mail PEC il numero di mail inviate e il totale dei files inviati.

4. Elenco analitico di tutte le particelle interessate dal Piano di Gestione Forestale e degli aderenti<sup>12</sup>;
5. Scheda di autovalutazione con giustificazione di ciascuna premialità autoassegnata.
6. Impegno sottoscritto digitalmente dal capofila attestante la volontà di costituirsi in una forma aggregata entro i tempi e le modalità previste dall'art. 6 del bando o, in alternativa, per le aggregazioni di nuova costituzione e già costituite: statuto ed atto costitutivo in copia ed elenco dei soci attestante le condizioni di accesso alla sottomisura (allegato 1).

La **documentazione cartacea** da presentare, per coloro che avranno ricevuto la PEC di conferma di collocamento in posizione utile per l'istruttoria amministrativa, è la seguente:

- a. **Schede di validazione, aggiornate, del Fascicolo Aziendale SIAN del capofila (richiedente) e di tutti gli aderenti alla cooperazione per la redazione del piano di gestione forestale**, comprovante la disponibilità dei terreni<sup>13</sup> oggetto di intervento, sia delle strutture che delle macchine ed attrezzature dedite alla attività di trasformazione/commercializzazione;
- b. **Preliminare di Piano di Gestione Forestale (PPGF)**. Il documento dovrà essere redatto secondo le linee guida allegate al presente avviso pubblico. Il PPGF dovrà essere firmato digitalmente dal beneficiario e redatto, firmato e timbrato digitalmente da un tecnico abilitato. Qualora il richiedente possieda l'abilitazione potrà elaborare il piano in prima persona. I tecnici abilitati sono: Dottori Agronomi e Dottori Forestali regolarmente iscritti alla sezione A del relativo Albo professionale;
- c. per i macchinari ed attrezzature, **tre preventivi analitici di ditte fornitrici in concorrenza fra di loro**, sottoscritti e datati, accompagnati da relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le motivazioni che hanno indotto a scegliere il fornitore con annesse relative richieste inviate ai fornitori. In caso di acquisto di macchinari speciali, ove non sia possibile ricorrere ai tre preventivi, occorre fornirne almeno uno corredato da relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari similari;
- d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, **redatta e sottoscritta da ogni componente dell'aggregazione** che tutte le particelle inserite nel PPGF non sono inserite in Piani di Assestamento vigenti o che sia stata richiesta una revisione;
- e. **per gli Enti pubblici aderenti all'aggregazione**: copia di specifica delega alla presentazione e gestione della domanda di aiuto che le singole Amministrazioni effettuano in favore del capofila, che presenta l'istanza anche in nome e per conto dei deleganti;
- f. **nel caso di aggregazioni tra privati**: copia della deliberazione di approvazione da parte dell'organo competente (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, etc.) di specifica delega alla presentazione e gestione della domanda di sostegno in favore del capofila, che presenta l'istanza anche in nome e per conto dei deleganti;
- g. **Per le aggregazioni composte solo da Enti pubblici**: Check list di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture <sup>14</sup> (versione 2.4 del 15.03.2018).

<sup>12</sup> Per gli aderenti alla cooperazione, oltre alle generalità anagrafiche e di residenza deve essere indicato anche il CUAA.

<sup>13</sup> Nel caso di non proprietà dei terreni oggetto del piano di gestione forestale e con contratti di durata inferiore alla normale vigenza del piano di gestione, occorre redigere una dichiarazione sostitutiva d'impegno a prolungare, a scadenza del/dei contratto/i, per un periodo non inferiore alla durata dell'impegno (10 anni a decorrere dalla data di approvazione del piano di gestione).

<sup>14</sup> DD n. 238 del 03.05.2018 con cui l'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 14/20 ha adottato, su proposta di Agea le check list di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (versione 2.4 del 15.03.2018".

L'istruttoria, a cura del RdS, è finalizzata a verificare, per ogni singola domanda di aiuto, la presenza della suddetta documentazione.

La mancanza di un documento previsto per la fase di preselezione determina la non ricevibilità della domanda e quindi l'esclusione della stessa.

**Per la documentazione cartacea, la mancanza dei documenti di cui alle lettere in elenco b., d., e. (ove pertinente) ed f. (ove pertinente) determina la non ricevibilità della domanda di sostegno.**

## Articolo 11

### Motivi di irricevibilità e/o di esclusione della domanda di sostegno

**La domanda di sostegno a valere sul presente bando sarà ritenuta irricevibile e quindi non istruita se:**

- presentata con modalità e tempistica non conforme a quanto previsto dall'art. 9 **“Modalità di presentazione della domanda”**;
- se alla mail PEC non sono allegati gli elaborati 1, 3, 5, 6 e 9<sup>15</sup> dichiarati non integrabili ed a pena irricevibilità dall'articolo 10 del presente bando;
- se il capofila presenta più di una istanza a valere sul presente Bando (saranno dichiarate irricevibili tutte le domande riconducibili allo stesso richiedente).

**La domanda di sostegno a valere sul presente bando sarà dichiarata esclusa e quindi non ammissibile se:**

- Il richiedente non è tra quelli prevista all'art. 4 **“Beneficiari”** del presente bando;
- Il richiedente e/o l'aggregazione non posseggano uno o più requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti all'art. 6 **“Condizioni di ammissibilità”** del presente bando;
- se la domanda di sostegno in fase di valutazione non raggiunge il punteggio minimo indicato all'art. 12 **“Criteri di selezione”** del presente bando;
- se la documentazione inviata via mail PEC non è firmata digitalmente dal beneficiario e/o la documentazione tecnica non è firmata e timbrata digitalmente dal tecnico abilitato.

**Il beneficiario è dichiarato rinunciatario al sostegno se:**

- ha presentato esplicita richiesta di rinuncia al RdS;
- non presenta l'atto costitutivo attestante la cooperazione tra i diversi soggetti che sono stati riportati nell'impegno sottoscritto ed allegato alla domanda di sostegno dal capofila, prima<sup>16</sup> della consegna del decreto **ed entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva**, nella quale è collocato tra i beneficiari ammissibili e finanziabili sul BURB della Regione Basilicata;

Equivale a rinuncia alla realizzazione dell'operazione (fatte salve cause di forza maggiore ex Reg. UE 1306/2013 da dimostrare al RdS) la mancata sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione del sostegno entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della PEC inviata dal RdS con cui si invita al ritiro del provvedimento di concessione del sostegno.

<sup>15</sup> Solo per gli enti pubblici

<sup>16</sup> Nel caso il ritiro del decreto avvenga prima della scadenza dei 45 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

## Articolo 12

### Criteri di selezione

Per l'accesso all'aiuto le domande sono ordinate in una graduatoria redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati di seguito riportati (approvati mediante consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza versione consolidata al 13/04/2018).

Saranno considerate per la selezione i seguenti criteri:

Principio	Criterio	Punteggio attribuito	Note
Numerosità dei partecipanti al Piano di Gestione	Almeno il 30% dei partecipanti deve essere proprietario di superfici forestali al di sotto della soglia minima dello strumento equivalente così come definito nell'ambito della Misura 8 del PSR	<b>25</b>	La soglia minima per lo strumento equivalente è pari a 5 ha di superficie boscata
Area interessata dal Piano di Gestione	Area interessata dal Piano di gestione che ricade almeno per :	<b>Max. 20</b>	
	il 60 % in aree Rete Natura 2000 e in altre aree protette – <b>Punti 20</b>		
	il 40 % in aree Rete Natura 2000 e in altre aree protette – <b>Punti 10</b>		
	il 20 % in aree Rete Natura 2000 e in altre aree protette – <b>Punti 5</b>		
Maggiore ampiezza dell'area interessata dal Piano di Gestione	Piani di Gestione con superficie da assestare :	<b>Max. 40</b>	
	da 110 ha fino a 500 ha – <b>Punti 20</b>		
	da 501 ha fino a 1000 ha – <b>Punti 30</b>		
	maggiore di 1000 ha – <b>Punti 40</b>		
Presenza di interventi volti a favorire la gestione sostenibile delle foreste	Rispondenza del Piano di gestione ad almeno due dei quattro obiettivi prioritari del Programma Quadro Nazionale per il settore forestale (PQSF) e del Piano Forestale Regionale 2013-2022:	<b>15</b>	Nella compilazione del PPGF ci deve essere un chiaro riferimento agli obiettivi prioritari a cui vi è

	<p>1° obiettivo - Sviluppare una economia forestale efficiente e innovativa</p> <p>2° obiettivo - Tutelare il territorio e l'ambiente</p> <p>3° obiettivo - Garantire le prestazioni di interesse pubblico e sociale</p> <p>4° obiettivo - favorire il coordinamento e la comunicazione</p>		<p>rispondenza tra il redigendo piano e gli obiettivi del PQSF e le modalità di conseguimento</p>
--	---	--	---

**Punteggio massimo 100. Saranno ammesse le proposte che raggiungono un punteggio minimo pari a 45**

Nel caso di parità di punteggio sarà data precedenza nell'ordine:

1. Ai progetti che riguardino un primo impianto così come definito dalla DGR n. 613/08;
2. Ai progetti con una maggiore superficie avente i requisiti di primo impianto;
3. Al beneficiario che ha tra i suoi aderenti coloro che sono in possesso di un piano di assestamento completato;
4. Nel caso in cui si concretizzino situazioni di progetti ancora paritari sarà data priorità alla richiesta (mail PEC) inviata prima<sup>17</sup>.

## Articolo 13

### Valutazione e selezione delle domande di aiuto

Al fine della valutazione e selezione delle domande di sostegno, il RdS adotterà, con apposita Determinazione dirigenziale, specifico manuale d'istruttoria; per quanto non espressamente previsto in tale manuale, si rimanda alle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali" di cui alla DGR n° 1402/2018.

## Articolo 14

### Avvio e conclusione del Piano di Assestamento Forestale

Il termine ultimo per il completamento delle operazioni, inteso come **conclusione fisica** (redazione ed approvazione del piano) e **finanziaria** (ultimazione dei pagamenti ed acquisizione della relativa quietanza), è fissato in massimo **24 mesi** dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione del sostegno, decorrenti **dal giorno successivo** alla data di sottoscrizione del "provvedimento individuale di concessione del sostegno".

**L'avvio del progetto, nel caso di avvio anticipato rispetto alla data di concessione del sostegno,** che coincide con la data del primo pagamento, o con l'avvio della procedura di affidamento, dovrà essere comunicato al RdS.

<sup>17</sup> Nel caso di multimail di invio, è considerata l'ora e il giorno di invio dell'ultima PEC che chiude l'invio della documentazione.

La conclusione del progetto coincide con la data dell'ultimo pagamento.

Si precisa che la data di ultimazione dei lavori specificata nel provvedimento di concessione coincide con il termine ultimo per il rilascio della domanda di pagamento a saldo mediante il portale SIAN.

## Articolo 15

### Pagamenti

Nel corso della realizzazione di una operazione un beneficiario potrà accedere a pagamenti<sup>18</sup>, previo rilascio sul portale SIAN di apposita domanda di pagamento secondo il seguente schema:

1. **Acconto (stati di avanzamento lavori)**, pari almeno al 10% dell'importo dell'aiuto assegnato o aggiudicato; è possibile richiedere più acconti sino al raggiungimento del 90% dell'importo assegnato/aggiudicato;
2. **Saldo**: a conclusione del progetto e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione da parte dell'Ente competente del PAF definitivo previa verifica della completa e corretta redazione del PAF<sup>19</sup>. Il completamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PAF dovranno risultare da relazione finale redatta, firmata e timbrata da un tecnico abilitato.

Le domande di pagamento devono essere rilasciate sul portale SIAN e trasmesse, con tutta la documentazione a corredo (giustificativi di spesa), all' **UECA - Corso Garibaldi 139 - 85100 Potenza**.

## Articolo 16

### Gestione delle Domande di Pagamento

La procedura per i controlli delle domande di pagamento seguirà le disposizioni dell'OP, eventualmente integrate dall' UECA.

## Articolo 17

### Errori palesi

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 13) delle *"Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali"* di cui alla DGR n° 1402/2018.

---

<sup>18</sup> Per le forme di cooperazione costituite da Enti Pubblici, dopo l'aggiudicazione dei lavori, dei servizi e forniture, con la prima domanda di pagamento utile, occorre allegare la check list di autovalutazione per i riquadri di interesse. Rif: D.D. n. 239 del 03/05/18 pubblicata sul BURB n. 19 del 16/05/2018.

<sup>19</sup> La verifica, oltre ai controlli stabiliti dall'OP, sarà eseguita in conformità all'articolo 23 "Istruttoria e collaudo del Piano" D.G.R. n. 613 del 30 aprile 2008.

## Articolo 18

### Impegni specifici collegati alla sottomisura

La sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione del sostegno comporta una serie di obblighi per il beneficiario. In particolare:

1. obblighi derivanti da quanto previsto dall'art. 71 del Reg. 1303 / 2013 in tema di stabilità delle operazioni (vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso);
2. obblighi derivanti dalla gestione dei flussi finanziari, in tema di tenuta del conto corrente bancario / postale intestato al beneficiario, in tema di tracciabilità e verificabilità dei pagamenti;
3. obblighi ad apporre sull'intera documentazione tecnico - contabile un riferimento chiaro al PSR Basilicata 2014 – 2020 ed alla sottomisura 16.8;
4. obblighi di comunicazione delle informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 1305/2013;
5. obblighi derivanti dal rispetto dei tempi di presentazione delle domande di pagamento;
6. obblighi legati al rispetto dei tempi di realizzazione del Piano di Gestione Forestale entro 24 mesi dalla data di consegna del provvedimento di concessione o, se antecedente alla data di comunicazione di avvio dei lavori, (inserendo a sistema la domanda di saldo finale) così come evincibile dal provvedimento di concessione del sostegno;
7. obblighi connessi alla conservazione e disponibilità per un periodo di cinque anni successivi alla liquidazione del saldo finale, di tutta la documentazione relativa alla operazione finanziata o cofinanziata in ambito PSR, compresa la documentazione originale di spesa, al fine di consentire, in qualsiasi momento, attività di controllo della Commissione europea, della Corte dei Conti europea, della Regione Basilicata o di altri organismi deputati;
8. obblighi connessi a favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie;
9. obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 ed all'Allegato III del Reg. UE 808/2014;
10. obbligo di restituzione delle somme percepite e non utilizzate o non ammesse a finanziamento (in fase di rendicontazione), maggiorate da sanzioni ed interessi legali, ove applicabili;
11. obbligo a mantenere in esercizio per tutta la durata dell'impegno il proprio indirizzo PEC e a darne immediata comunicazione in caso di variazione.

Altri obblighi potranno essere precisati nel provvedimento di concessione dell'aiuto che sarà adottato dal RdS successivamente all'approvazione della domanda e sottoscritto dal capofila per accettazione.

Le riduzioni e/o sanzioni sono disciplinate dalla DGR n. 976/17 e ss.mm.ii., consultabile sul sito istituzionale per il PSR: [www.europa.basilicata.it/feasr](http://www.europa.basilicata.it/feasr).

## Articolo 19

### Revisioni del PAF e proroghe

Nel corso della redazione del piano e quindi nell'attuazione dell'operazione potrebbe nascere l'esigenza da parte del beneficiario di ricorrere a proroghe o/e varianti. Queste due fattispecie sono così disciplinate:

Lo strumento della **proroga** è a tutti gli effetti un atto derogatorio con valenza non ordinaria che non può essere utilizzato per coprire errori di programmazione dei beneficiari dei contributi. Può essere concessa una sola proroga, in presenza di cause ostative oggettivamente valutabili, che impediscono la conclusione dell'operazione entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del beneficiario. Tanto premesso, la proroga potrà essere concessa dal RdS purché la richiesta sia adeguatamente motivata e corredata di un nuovo cronoprogramma degli interventi. La richiesta di proroga dovrà essere presentata al RdS **entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori**, pena la non ammissibilità della stessa. Salvo il verificarsi di causa di forza maggiore l'entità della proroga non potrà comunque **eccedere 1/4 del tempo inizialmente previsto** dall'atto di concessione di sostegno.

Per le varianti si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 9) delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali" di cui alla DGR n° 1402/2018.

Per le procedure di attuazione del Piano e per le revisioni dei piani cofinanziati con il presente bando si rimanda a quanto previsto dalle "Linee Guida per la Redazione dei Piani di Assestamento Forestale" di cui alla DGR n.613 del 30 aprile 2008.

## Articolo 20

### Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi e sanzioni

Si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 20) delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali" di cui alla DGR n° 1402/2018 e alla DGR 976 del 25 settembre 2017 e ss.mm.ii..

## Articolo 21

### Recesso / rinuncia dagli impegni

Per quanto non previsto nel presente bando, si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 21) delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali" di cui alla DGR n° 1402/2018.

## Articolo 22

### Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del Reg. (UE) 1306/2013, sono riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità gestionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente le proprietà interessate dalla pianificazione;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente delle aree pianificate se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Per quanto non previsto si rimanda al paragrafo 11) delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali” di cui alla DGR n° 1402/2018.

## Articolo 23

### Il responsabile di procedimento

Il RdS è il Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il sig. RACANA Antonio P.O della Pianificazione forestale e gestione del demanio.

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è necessario inoltrare gli eventuali quesiti al seguente indirizzo: [giuseppe.eligiato@regione.basilicata.it](mailto:giuseppe.eligiato@regione.basilicata.it).

Sono ammessi solo quesiti inviati via mail all’indirizzo indicato.

Le FAQ di interpretazione del bando costituiranno allegato del manuale di istruttoria del RdS.

Il servizio FAQ sarà attivo per tutto il periodo di vigenza del bando e terminerà 10 giorni prima della data di scadenza della presentazione “cartacea” della domanda.

Si rammenta che il suddetto servizio è esclusivamente finalizzato a fornire chiarimenti e specifiche sul Bando e non può connotarsi come strumento pre – istruttorio. In tali ultime circostanze il RdS si riserva di non fornire risposta.

## Articolo 24

### Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali

I beneficiari delle operazioni cofinanziate dal Fondo FEASR, prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono tenuti ad assolvere agli adempimenti previsti all’allegato III, Parte 1, paragrafo 2 e Parte 2, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) 808/2014 con particolare riguardo agli adempimenti di seguito riportati.

Durante l’attuazione di un’operazione ammessa a contributo il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR nelle modalità di seguito riportate:

- fornendo, sul sito web per uso professionale/istituzionale del beneficiario, ove questo esista, di una breve descrizione dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
- collocando per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale, superiore a € 10.000 e in funzione dell’operazione sovvenzionata, almeno un poster in un luogo facilmente visibile al pubblico con le informazioni dell’operazione (formato minimo A3) che evidenzii il sostegno finanziario dell’Unione;

- per operazioni il cui sostegno pubblico superi € 50.000, apponendo, in luogo ben visibile al pubblico, una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea;
- esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni per le quali il sostegno pubblico complessivo supera € 500.000.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri: la suddetta cartellonistica e i siti web oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome dell'operazione, descrizione e principale obiettivo dell'operazione, sostegno finanziario dell'Unione) non devono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, deve riportare altresì:

- l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito [http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download\\_en.htm](http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm), unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

***“Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali”***

- l'emblema della Repubblica italiana e della Regione Basilicata

Tutte le indicazioni per la predisposizione dei prodotti di comunicazione sono reperibili sul manuale di linea grafica del PSR Basilicata 2014 - 2020 insieme ai loghi in alta risoluzione scaricabili dal sito [www.europa.basilicata.it/feasr](http://www.europa.basilicata.it/feasr).

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella presente sottomisura, ad eccezione di quelle per le relazioni che sono già comprese nelle copie previste dal prezzario di cui alla DGR n. 2814/04.

Con la presentazione dell'istanza il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali, per i soli fini connessi alla gestione della domanda di sostegno ed eventualmente di pagamento, in relazione al D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii., che saranno trattati conformemente anche a quanto previsto dall'art. 111 del Reg. 1306/2013. Il Responsabile del trattamento dei dati è l'Ufficio del Responsabile di Misura/Sottomisura.

Il bando ed i vari atti conseguenti saranno pubblicati sul BUR della Regione Basilicata, sui siti [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it) e sul sito dedicato [www.europa.basilicata.it/feasr](http://www.europa.basilicata.it/feasr)

Per la redazione definitiva del Piano occorre adempiere a quanto previsto dal manuale di linea grafica del PSR Basilicata 2014 – 2020, con particolare riferimento allo spazio dedicato alle relazioni cofinanziate che insieme ai loghi in alta risoluzione scaricabili dal sito [www.europa.basilicata.it/feasr](http://www.europa.basilicata.it/feasr)

## Articolo 25

### Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al documento “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata”, nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/20000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria:

- a) la revoca del finanziamento concesso;
- b) l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi di legge;
- c) l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- d) l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del PSR Basilicata.

## Articolo 26

### Allegati

- Allegato 1 – Dichiarazione unilaterale d'impegno a costituirsi da parte del capofila
- Allegato 2 – Elenco analitico dei detentori e delle particelle interessate al Piano di Gestione Forestale
- Allegato 3 – Linee guida per la redazione del PPGF
- Allegato 4 – Linee guida per la redazione dei piani di gestione forestale
- Allegato 5 – Check list di autovalutazione per le procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture

## ALLEGATO 1 Dichiarazione unilaterale d'impegno a costituirsi

### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (Art. 46 - 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ cod. fisc. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
Prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_,

tel \_\_\_\_\_ mobile \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Nella sua qualità di:

- soggetto capofila dell'aggregazione di operatori del settore agricolo o forestale/soggetti pubblici o privati proprietari o detentori di superfici forestali (denominazione) \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, costituita dai seguenti soggetti:

(proprietario/ente) \_\_\_\_\_ Capofila;

(proprietario/ente) \_\_\_\_\_;

(proprietario/ente) \_\_\_\_\_;

(proprietario/ente) \_\_\_\_\_;

(proprietario/ente) \_\_\_\_\_;

- e relativamente alla presentazione della domanda di sostegno a valere sulla Sottomisura M 16.8 PSR Basilicata 14/20;

consapevole che incorrerà in sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e nella perdita dei benefici (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000),

### DICHIARA

relativamente alle condizioni di ammissibilità:

- di essere:

un'aggregazione tra diversi operatori del settore agricolo e forestale proprietari e/o detentori di superfici forestali, costituita in una delle forme riconosciute dalle vigenti leggi;

ovvero

un'aggregazione non ancora costituita o contrattualizzata.

In tal caso si impegna a costituirsi/contrattualizzarsi prima dell'accettazione dell'eventuale aiuto concesso ed entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione sul BURB della graduatoria definitiva;

- che ciascuno dei soggetti partecipanti all'aggregazione è possessore e/o detentore di una superficie forestale e detentrica di Fascicolo Aziendale;
- che la superficie forestale complessivamente posseduta/detenuta dall'aggregazione di soggetti è uguale o superiore ai 100 ettari;
- che la superficie forestale complessivamente posseduta/detenuta dall'aggregazione di soggetti rappresenta una Superficie territoriale contigua.

Relativamente ad altre dichiarazioni:

- di essere consapevole degli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora successivi alla presentazione della domanda ancorché prescritti nel PSR 2014-2020 della Regione Basilicata;
- di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo per il pagamento dell'aiuto richiesto;
- di essere a conoscenza dei criteri di selezione e riportati nelle disposizioni attuative di riferimento;
- di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria negativa della domanda di aiuto, si procederà all'archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell'istanza;
- di essere a conoscenza che i dati che lo riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione;
- che nei propri confronti non sussistono le cause ostative di cui all'art. 67, comma 8, del D.lvo 06/09/2011, n. 159, che fa divieto di concedere contributi pubblici a soggetti destinatari di prevenzione personale ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva ma confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p..

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_



## Allegato 3 – Linee guida per la redazione del PPGF

### Linee Guida per la redazione del Preliminare del Piano di Gestione Forestale (PPGF)

#### Art. 1

##### (Definizioni e obblighi)

1. Lo strumento pianificatorio della proprietà silvo-pastorale viene denominato Piano di Gestione Forestale (PGF);
2. La L.R. 42/98 (art. 12 comma 1) prevede l'elaborazione del PAF;
3. Il PGF è obbligatorio per le proprietà silvo-pastorali appartenenti alla Regione, ai Comuni o ad altri Enti pubblici. Le proprietà private con superficie superiore a 100 ettari possono essere assestate attraverso il PGF;
4. Il PGF contiene un inquadramento della realtà dell'ambiente in cui si opera e dei caratteri qualitativi del complesso forestale oggetto di studio. Costituisce strumento di analisi, di definizione e di applicazione dei criteri alla base della gestione sostenibile dei beni silvopastorali, nonché strumento pianificatorio degli interventi infrastrutturali, di riqualificazione ambientale e di valorizzazione di detti beni.
5. Il PGF ha validità decennale ed è redatto da un tecnico agronomo o forestale senior, abilitato e iscritto al relativo ordine professionale, sezione A;
6. Le prescrizioni contenute nel PGF, una volta approvato, sono da considerarsi integrative, modificative o sostitutive delle norme relative alle prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF).

#### Art. 2

##### (Struttura e contenuti del Preliminare del PGF)

La relazione tecnica descrive l'ambiente in cui si opera, con particolare riferimento ai soprassuoli forestali, alle loro caratteristiche, attitudini e problematiche.

Nella relazione sono indicati gli obiettivi della conduzione tecnica forestale dell'azienda, sono definite le linee di applicazione, nonché le operazioni dettagliate da compiere per il conseguimento degli obiettivi.

La relazione tecnica si compone di tre parti distinte:

- a. parte generale, serve a inquadrare la situazione esistente con la descrizione dell'ambiente e del territorio e la presentazione del complesso assestamentale;
- b. parte assestamentale, è una esposizione delle modalità di compartimentazione e di conduzione dei rilievi, della quantificazione dendro-auxometrica dei soprassuoli, dei metodi di assestamento adottati per la determinazione della ripresa;
- c. parte speciale, contiene elementi relativi all'implementazione della gestione forestale multifunzionale; in particolare i contenuti dovranno essere inerenti a quanto previsto dall'art. 1.

## Parte generale

La parte generale contiene una descrizione dettagliata dell'ambiente forestale in cui si opera, con particolare riguardo alle caratteristiche dei soprassuoli forestali.

La parte generale deve prevedere:

1. l'inquadramento geografico dell'area;
2. l'estensione e l'ubicazione della proprietà silvo-pastorale;
3. gli estremi catastali della proprietà;
4. cenni storici sull'evoluzione del territorio forestale, ivi compresi eventi eccezionali quali incendi, eventi catastrofici e della sua gestione;
5. la descrizione delle caratteristiche lito-geo-morfologiche, pedologiche e bioclimatiche;
6. la descrizione della vegetazione in un quadro d'insieme della copertura del territorio in esame, con particolare riguardo alla componente arborea e alle sue caratteristiche;
7. lo stato della viabilità, principale e secondaria;
8. i principali elementi che caratterizzano la realtà socio-economica della zona;
9. gli usi pascolivi con indicazione del carico animale esercitato;
10. la presenza e l'importanza della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie *target*;
11. descrizione dei prodotti non legnosi;
12. l'eventuale presenza e situazione degli usi civici e delle servitù;
13. la presenza di aree protette (SIC, ZPS, riserve ecc.) e le relative zonizzazioni, vincoli (es. piani paesistici, piano cave, piano stralcio di bacino, piani comunali,) e opportunità offerte;
14. individuazione e descrizione delle aree a vocazione turistica e didattica.

Per proprietà ricadenti in aree SIC e/o ZPS il PGF dovrà contenere la Valutazione d'Incidenza sugli habitat di interesse.

## Art. 3

(Elaborati cartografici)

La cartografia dei Piani utilizza, se disponibile, la Carta Tecnica Regionale (CTR 1:10.000) per il territorio interessato da essa o qualsiasi altra base cartografica idonea a reperibile.

Gli elaborati cartografici dovranno essere forniti anche in formato vettoriale, con sistema-*datum* UTM33 ED50; UTM33 WGS84 o GAUSS BOAGA-ROMA 40 in formato shape (.shp) o dxf o dwg.

Il piano deve essere corredato dai seguenti allegati cartografici:

- **Carta di inquadramento generale** dell'area sulla quale dovrà essere riportata la perimetrazione della proprietà e del complesso forestale da assestare a scala 1:25.000;
- **Carta catastale** che evidenzierà le particelle catastali in scala o di eventuali altri documenti ufficiali; potrà essere ottenuta per mosaicatura di più fogli di mappa e dovrà riportare un quadro di unione dei fogli di mappa stesso. Con opportuna simbologia si riporteranno i confini di proprietà indicando i perimetri incerti e la posizione degli eventuali cippi di confine.
- **Carta dei vincoli** nella quale dovranno essere riportati i vincoli esistenti sul territorio oggetto della pianificazione forestale (vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, zonizzazione aree parco, aree Rete natura 2000, zonizzazione del rischio idrogeologico ed altri vincoli gravanti sull'area) in scala 1:10.000
- **Carta della viabilità**, dei miglioramenti e di opere progettate con riportate le strade e le piste esistenti, gli interventi di miglioramento previsti in scala 1:10.000
- **Carta dei tipi fisionomici-strutturali** che indica in maniera sommaria le tipologie di bosco da assestare in scala 1:10.000

#### Art. 4

(Indicazione di massima dei rilievi dendrometrici da realizzare ai fini della spesa del PPGF)

I rilievi dendrometrici servono a determinare la massa legnosa presente in una data unità assestamentale (particella e classe colturale). I rilievi dendrometrici vengono effettuati mediante aree relascope e aree di saggio distribuite sul terreno secondo i seguenti criteri:

- a. per i boschi cedui semplici e matricinati, nei cedui in conversione a fustaia, nelle giovani fustaie per le quali non si preveda, nel periodo di validità del PGF, alcuna utilizzazione che non sia un eventuale diradamento: 1 rilievo relascopico/area di saggio nel numero di una ogni 2 ettari; relativamente alle aree di saggio la superficie non deve essere inferiore a 500 m<sup>2</sup>
- b. per le fustaie: 1 rilievo relascopico/area di saggio ogni 2 ettari rappresentative delle condizioni medie dei popolamenti e distribuite uniformemente sulla superficie del bosco; relativamente alle aree di saggio, la superficie non deve essere inferiore a 2000 m<sup>2</sup>.

## Allegato 4 – Linee guida per la redazione dei Piani di gestione Forestale

### SEZIONE 1

#### Art. 1

##### (Premessa)

La Regione Basilicata intende adottare i principi e i criteri che stanno alla base della gestione forestale sostenibile (MCPFE,1993) delle produzioni forestali e della gestione forestale multifunzionale per la redazione dei suoi strumenti di pianificazione forestale. L'obiettivo è migliorare la filiera foresta-legno, i servizi ecosistemici, tutelare la biodiversità, migliorare la qualità del paesaggio, la capacità di fissazione di carbonio dei sistemi forestali, favorire la lotta ai cambiamenti climatici, ai processi di erosione e alla desertificazione dei suoli.

#### Art. 2

##### (Definizioni e obblighi)

7. Lo strumento pianificatorio della proprietà silvo-pastorale viene denominato Piano di Gestione Forestale (PGF). Rientrano nella dizione di PAF tutti i piani riportati nell'art. 1 DGR 613/2008. Il PAF definisce gli interventi colturali utili a conseguire quanto previsto dall'art.1 (Premessa);
8. La L.R. 42/98 (art. 12 comma 1) prevede l'elaborazione del PAF;
9. Il PGF è obbligatorio per le proprietà silvo-pastorali appartenenti alla Regione, ai Comuni o ad altri Enti pubblici. Le proprietà private con superficie superiore a 100 ettari possono essere assestate attraverso il PAF;
10. Il PGF contiene un inquadramento della realtà dell'ambiente in cui si opera e dei caratteri qualitativi e quantitativi del complesso forestale oggetto di studio. Costituisce strumento di analisi, di definizione e di applicazione dei criteri alla base della gestione sostenibile dei beni silvopastorali, nonché strumento pianificatorio degli interventi infrastrutturali, di riqualificazione ambientale e di valorizzazione di detti beni.
11. Il PGF ha validità decennale ed è redatto da un tecnico agronomo o forestale senior, abilitato e iscritto al relativo ordine professionale, sezione A;
12. Le prescrizioni contenute nel PAF, una volta approvato, sono da considerarsi integrative, modificative o sostitutive delle norme relative alle prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF).
13. I PGF redatti "ex novo" o non oltre i 10 anni dalla scadenza dello stesso, sono da considerarsi di primo impianto. Per revisione s'intende una redazione del PAF redatta allo scadere del piano e non oltre i 3 anni successivi alla scadenza stessa. Per gli enti o proprietari con PAF scaduto e, nelle more della revisione, sarà possibile l'utilizzazione di 2 annualità ridotte del 50% della media decennale realizzata con il piano dei tagli scaduto. Le prescrizioni, modalità e località d'intervento dovranno essere previste nel PAF scaduto.

## SEZIONE 2

### STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO

#### Art. 4

##### (Contenuti del PGF)

Il PAF è costituito dai seguenti elaborati:

1. relazione tecnica;
2. prospetto delle superfici e compartimentazione;
3. registro particellare o di tassazione;
4. piano dei tagli;
5. piani infrastrutturali;
6. elaborati cartografici;
7. libro economico o registro degli interventi;
8. regolamenti.

#### Art. 5

##### (Contenuto della relazione tecnica)

La relazione tecnica descrive l'ambiente in cui si opera, con particolare riferimento ai soprassuoli forestali, alle loro caratteristiche, attitudini e problematiche.

Nella relazione sono indicati gli obiettivi della conduzione tecnica forestale dell'azienda, sono definite le linee di applicazione, nonché le operazioni dettagliate da compiere per il conseguimento degli obiettivi.

La relazione tecnica si compone di tre parti distinte:

- a. parte generale, serve a inquadrare la situazione esistente con la descrizione dell'ambiente e del territorio e la presentazione del complesso assestamentale;
- b. parte assestamentale, è una esposizione delle modalità di compartimentazione e di conduzione dei rilievi, della quantificazione dendro-auxometrica dei soprassuoli, dei metodi di assestamento adottati per la determinazione della ripresa;
- c. parte speciale, contiene elementi relativi all'implementazione della gestione forestale multifunzionale; in particolare i contenuti dovranno essere inerenti a quanto previsto dall'art. 1 .

## Parte generale

La parte generale contiene una descrizione dettagliata dell'ambiente forestale in cui si opera, con particolare riguardo alle caratteristiche dei soprassuoli forestali.

La parte generale deve prevedere:

1. l'inquadramento geografico dell'area;
2. l'estensione e l'ubicazione della proprietà silvo-pastorale;
3. gli estremi catastali della proprietà;
4. cenni storici sull'evoluzione del territorio forestale, ivi compresi eventi eccezionali quali incendi, eventi catastrofici e della sua gestione;
5. la descrizione delle caratteristiche lito-geo-morfologiche, pedologiche e bioclimatiche;
6. la descrizione della vegetazione in un quadro d'insieme della copertura del territorio in esame, con particolare riguardo alla componente arborea e alle sue caratteristiche;
7. lo stato della viabilità, principale e secondaria;
8. i principali elementi che caratterizzano la realtà socio-economica della zona;
9. gli usi pascolivi con indicazione del carico animale esercitato;
10. la presenza e l'importanza della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie *target*;
11. descrizione dei prodotti non legnosi;
12. l'eventuale presenza e situazione degli usi civici e delle servitù;
13. la presenza di aree protette (SIC, ZPS, riserve ecc.) e le relative zonizzazioni, vincoli (es. piani paesistici, piano cave, piano stralcio di bacino, piani comunali,) e opportunità offerte;
14. individuazione e descrizione delle aree a vocazione turistica e didattica.

Per proprietà ricadenti in aree SIC e/o ZPS il PAF dovrà contenere la Valutazione d'Incidenza sugli habitat di interesse.

## Parte Speciale

La parte speciale definisce eventuali strategie adottate nella certificazione filiera-legno, crediti di carbonio, lotta ai cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto), ai processi di erosione e desertificazione dei suoli, piani attuativi per il miglioramento del paesaggio e delle funzioni turistico ricreative.

### Parte Assestamentale

La parte assestamentale definisce gli obiettivi della gestione e i metodi impiegati per conseguirli; costituisce il riferimento decisionale e operativo del Piano.

Nella parte assestamentale devono essere esposti:

1. obiettivi, criteri e metodo di compartimentazione (formazione delle comprese e delle particelle forestali);
2. obiettivi, metodi e risultati dei rilievi di campagna (topografici, vegetazionali, dendrometrici e dendroauxometrici);
3. obiettivi, criteri e metodo di assestamento adottato per la determinazione della ripresa legnosa in ciascuna compresa.

### Parte Speciale

La parte speciale definisce eventuali strategie adottate nella certificazione filiera-legno, crediti di carbonio, lotta ai cambiamenti climatici (Protocollo di Kyoto), ai processi di erosione e desertificazione dei suoli, piani attuativi per il miglioramento del paesaggio e delle funzioni turistico ricreative.

#### Art. 6

(Registro particellare o di tassazione)

Il registro particellare o di tassazione è un documento, generalmente redatto in forma tabulare, in cui vengono elencate con numerazione progressiva tutte le particelle con la relativa descrizione. Per ogni particella devono essere riportati:

- a. la superficie totale e ripartizione in superficie forestale, improduttiva (pascoli e inclusi vari);
- b. la descrizione particellare;
- c. i principali dati dendrometrici: numero di piante a ettaro, area basimetrica, diametro medio, altezza media, volume a ettaro, suddivisi per specie nel caso di boschi misti, e totali;
- d. osservazioni e proposte sul trattamento futuro e sugli interventi colturali (prescrizioni particellari di intervento).

## Art. 7

### (Rilievo tassatorio)

L'insieme delle descrizioni qualitative e quantitative da effettuare a livello di "particella forestale" prende il nome di rilievo tassatorio o statistico particellare. Esso ha lo scopo di stimare analiticamente, particella per particella, tutti i fattori che più direttamente influenzano la funzionalità del bosco. Il rilievo tassatorio deve fornire un quadro particolareggiato della realtà dei popolamenti presenti in ogni particella in quanto deve servire da base per individuare gli interventi colturali.

I parametri da rilevare sono:

a. caratteristiche della stazione (altitudine, pendenza, esposizione, posizione fisiografica, rocciosità, grado di accidentalità, tipo di suoli, ecc.);

b. caratteristiche del soprassuolo, secondo quanto elencato al punto "a", descrivendo separatamente eventuali popolamenti con caratteristiche diverse all'interno della particella. Nel caso di piano di "primo impianto" è possibile prevedere in particelle con soprassuolo estremamente "differenziato" la sottoparticella;

c. caratteri dendrometrici; Dovranno essere accuratamente rilevate le caratteristiche del soprassuolo esaminando i seguenti parametri:

#### a) Composizione

Si dovranno elencare le specie principali e, se trattasi di un bosco misto, le altre specie. Si intende bosco puro un popolamento in cui una specie è numericamente presente con oltre l'85% degli individui.

#### b) Sistema selvicolturale

Dovrà essere descritta la forma di governo e di trattamento del bosco, evidenziando, in particolare, l'influenza del trattamento pregresso sulla composizione, struttura e funzionalità dei soprassuoli.

#### c) Struttura

Deve essere descritta la struttura del bosco rilevando l'eventuale presenza di vuoti, la loro dimensione (campo di variazione e media), causa e localizzazione, il tipo di vegetazione che li occupa (erbacea, arbustiva, rinnovazione naturale di specie arboree).

Per i boschi coetanei deve essere indicata la fase di sviluppo (novelletto, spessina, perticaia, ecc.) il profilo (monoplano, biplano, ecc.), e l'origine (da rinnovazione naturale, da piantagione). Per i boschi disetanei o "irregolari" deve essere descritta la struttura (stratificazione) e l'eventuale mescolanza: per pedali, a gruppi (specificando la dimensione dei gruppi ecc.). Una accurata descrizione in questa fase è indispensabile per evitare di fare riferimento a schemi convenzionali (coetaneo, disetaneo) che quasi sempre non sono rappresentativi della realtà del bosco.

#### d) Presenza di necromassa legnosa

Deve essere descritta la disposizione spaziale delle piante morte in piedi e la presenza di quelle a terra. Nei complessi forestali di rilevante importanza potrà essere adottato uno specifico protocollo di rilievo ed elaborazione.

#### e) Densità e grado di copertura

Per popolamenti giovani è sufficiente indicare il numero di piante a ettaro; per popolamenti più adulti l'area basimetrica a ettaro. La densità di regola è definita separatamente per popolamenti o per frazioni di popolamento. Il grado di copertura esprime la percentuale di superficie coperta dalla proiezione delle chiome degli alberi di un popolamento o di una data frazione di esso e indica anche la presenza di lacune o di vuoti.

#### f) Stato vegetativo e fitopatie

Lo stato vegetativo definisce le condizioni di sviluppo e di vigore in relazione all'età, alla fertilità e alle condizioni di vita precedenti. Deve essere rilevata la presenza di eventuali danni da fattori biotici (insetti, patogeni, fauna selvatica o domestica) o abiotici (da gelo, vento ecc.). La presenza di attacchi parassitari deve essere indicata precisando l'estensione, la severità dell'attacco sulle piante e la situazione epidemica (attuale o potenziale) o endemica. Nel caso di segni evidenti di sovraccarico di pascolamento da parte di animali domestici o selvatici deve essere rilevato l'impatto del fenomeno sulla rinnovazione, sullo sviluppo delle giovani piante ecc. Eventuali interventi selvicolturali con tagli fitosanitari dovranno essere indicati in questa fase.

#### g) Fertilità e produttività

Per determinare la fertilità deve essere rilevata:

- l'altezza dominante (media delle altezze delle 100 piante di maggiori dimensioni diametriche a ettaro) nelle fustaie a struttura coetanea;
- l'altezza media nei cedui
- la statura (media delle altezze delle 3-5 piante più alte) in fustaie a struttura disetanea o "irregolare".

#### h) Età

Nelle fustaie coetanee l'età può essere determinata con il metodo della conta degli anelli alla base del fusto o prelevando delle carotine con il succhiello di Pressler su un adeguato numero di alberi campione, nonché, attraverso il confronto tra inventari.

#### i) Rinnovazione

Un'accurata descrizione della rinnovazione naturale deve prendere in considerazione tutti gli elementi necessari per valutare la presenza, qualità e possibilità evolutive del fenomeno; in particolare:

- composizione;

- distribuzione spaziale, in relazione anche alla struttura del popolamento arboreo soprastante;
- età delle piantine;
- presenza di danni (da aduggiamento, da fauna selvatica ecc.) o particolari fattori limitanti.

j) Componente arbustiva ed erbacea

Devono essere evidenziate:

- la composizione specifica;
- l'eventuale influenza sul processo di rinnovazione naturale;
- la capacità di fornire cibo e/o riparo alla fauna selvatica.

## Art. 8

### Piano dei tagli

Il piano dei tagli o piano degli interventi di utilizzazione forestale allegato al piano di assestamento è un documento in forma generalmente tabulare in cui vengono descritte e quantificate, particella per particella, le operazioni di taglio da eseguire sul soprassuolo, indicandone la distribuzione sul terreno e le modalità operative. Il piano dei tagli è organizzato per anni di intervento e indica il tipo di intervento colturale, la sua distribuzione sul terreno nelle particelle interessate, le masse legnose da prelevare divise per specie. Il piano dei tagli viene redatto solo per la superficie di bosco interessata da interventi nel periodo di validità.

il piano dei tagli deve essere corredato da:

1. cartografia al 10.000 contenente l'indicazione della superficie boschiva oggetto del piano;
2. la suddivisione in particelle;
  - a. per i boschi cedui è sufficiente una descrizione relativa a composizione, età, sviluppo, stato di conservazione;
  - b. per le fustaie devono essere indicati anche i dati relativi alla ripresa;
3. il programma dei tagli con:
  - a. individuazione planimetrica delle aree interessate per ogni anno di validità del piano, in merito alle caratteristiche del taglio, alla contiguità delle tagliate (vietate in aree appartenenti alla Rete Natura 2000, da valutare per le altre situazioni), ai turni per i cedui e alla tutela della biodiversità;
  - b. descrizione del tipo di intervento previsto:

- in volume per le fustaie rispettando i limiti di provvigione minimale e di saggio di utilizzazione ai sensi dell'art. 26 DGR 613/2008;

- in superficie per i cedui.

#### Art. 9

##### (Piani infrastrutturali)

I piani infrastrutturali in genere sono rappresentati da:

1. piano degli interventi di miglioramento pascoli;
2. piano della viabilità, delle infrastrutture AIB e dei miglioramenti fondiari;
3. piano degli interventi di valorizzazione turistico-didattico

#### Art. 10

##### (Elaborati cartografici)

La cartografia dei Piani utilizza, se disponibile, la Carta Tecnica Regionale (CTR 1:10.000) per il territorio interessato da essa o qualsiasi altra base cartografica idonea a reperibile.

Gli elaborati cartografici dovranno essere forniti anche in formato vettoriale, con sistema-*datum* UTM33 ED50; UTM33 WGS84 o GAUSS BOAGA-ROMA 40 in formato shape (.shp) o dxf o dwg.

Il piano deve essere corredato dai seguenti allegati cartografici:

- **Carta di inquadramento generale** dell'area sulla quale dovrà essere riportata la perimetrazione della proprietà e del complesso forestale da assestare a scala 1:25.000;
- **Carta catastale** che evidenzierà le particelle catastali in scala o di eventuali altri documenti ufficiali; potrà essere ottenuta per mosaicatura di più fogli di mappa e dovrà riportare un quadro di unione dei fogli di mappa stesso. Con opportuna simbologia si riporteranno i confini di proprietà indicando i perimetri incerti e la posizione degli eventuali cippi di confine.
- **Carta assestamentale** in scala 1:10.000 che riporterà le comprese e la divisione particellare; nel caso di piccoli complessi assestamentali anche a scala 1:5.000. I numeri delle particelle saranno riportati in nero e saranno ben evidenti; anche i confini di particella saranno evidenziati in nero, mentre le comprese dovranno essere colorate seguendo le indicazioni sottoelencate:
  - Boschi a prevalente funzione produttiva: *gamma del verde*
  - Boschi di protezione: *gamma del rosso*;
  - Popolamenti transitori: *gamma dell'arancione*;
  - Pascoli: *gamma del giallo*;
  - Improduttivi: *gamma del blu*;

- Rimboschimenti: *gamma del rosa*;
- Aree ricreative: *bande verticali blu*;
- **Carta dei vincoli** nella quale dovranno essere riportati i vincoli esistenti sul territorio oggetto della pianificazione forestale (vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, zonizzazione aree parco, aree Rete natura 2000, zonizzazione del rischio idrogeologico ed altri vincoli gravanti sull'area) in scala 1:10.000
- **Carta bianca** con ubicazione delle aree di saggio ed il relativo numero in scala 1:1000
- **Carta degli interventi colturali** in scala 1:10.000
- **Carta della viabilità**, dei miglioramenti e di opere progettate con riportate le strade e le piste esistenti, gli interventi di miglioramento previsti in scala 1:10.000
- **Carta degli aspetti di dettaglio** (aree attrezzate, opere progettate) in scala 1:5.000

La carta bianca e quella della viabilità andranno generate in banca dati su due strati differenti ma potranno essere stampate su un unico allegato.

#### Art. 11

##### (Registro di gestione)

In esso vanno riportati cronologicamente per anno e data di avvio, tutti gli interventi, previsti dal PAF (natura ordinaria) ed eccezionali (natura straordinaria), che saranno eseguiti all'interno del territorio pianificato.

Il registro degli interventi dovrà contenere:

- Anno di utilizzazione;
- Estremi dell'atto amministrativo in base al quale viene eseguito intervento;
- Indicazione del soggetto giuridico esecutore dell'intervento;
- Flusso economico che interessa la vendita;
- Avvenimenti non programmati succedutisi durante l'anno e/o l'utilizzazione.

Il registro degli interventi è predisposto dal tecnico e vidimato dall'Ente pubblico proprietario del bosco; viene inoltrato alla già vidimato e unitamente alla proposta di PGF per l'approvazione; la conservazione e l'aggiornamento del registro è competenza dell'Ente proprietario.

#### Art. 12

##### (Regolamento di applicazione)

Al PGF dovrà essere allegato un regolamento di applicazione, conforme al presente regolamento, in cui si dovranno stabilire:

- le disposizioni generali e relative al piano che dovranno garantire la corretta esecuzione di quanto pianificato, le modalità di stesura del registro di gestione, le modalità di taglio e l'utilizzo dei fondi accantonati per le migliorie boschive;
- le norme che prevedono l'assoluto divieto di utilizzo del patrimonio silvo-pastorale in assenza di piano fatto salvo interventi di urgenza o di ripristino delle cenosi forestali (es. restauro ambientale per danni da incendio)
- le modalità di stesura del registro di gestione, le modalità di taglio e l'utilizzo dei fondi accantonati per le migliorie boschive;
- l'elencazione degli usi civici ricadenti sul territorio in accordo con la L.R. n° 57 del 12 settembre 2000 e con eventuali regolamenti comunali sugli usi civici;
- le prescrizioni sulle caratteristiche tecniche della viabilità forestale e sulla fruizione della nuova viabilità di servizio, che dovrà essere conforme alla normativa vigente;
- gli indirizzi gestionali e la regolamentazione del pascolo (compreso anche eventuale divieto all'esercizio dello stesso) basate sempre sulle esigenze ecologico-assesamentali del comprensorio e nel rispetto della D.C.R. n° 1085 del 23 marzo 1999;
- la regolamentazione sulla fruizione turistico ricreativa del bosco, mediante norme di carattere generale che garantiscano la conservazione degli ecosistemi;
- gli indirizzi gestionali per le aree sottoposte a vincoli (es. SITI RETE NATURA 2000, Riserve Naturali);

Il regolamento, relativamente al territorio assoggettato ad assestamento forestale diventa PMPF per lo stesso PAF.

#### Art. 13

##### (Situazioni impreviste)

In presenza di situazioni non riconducibili alle tipologie previste nei precedenti articoli che comportino difficoltà applicative delle presenti norme e per quanto non dettagliato nei precedenti articoli le soluzioni andranno concordate con l'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata.

#### Art. 14

##### (Rilievi dendrometrici)

I rilievi dendrometrici servono a determinare la massa legnosa presente in una data unità assesamentale (particella e classe colturale). I rilievi dendrometrici vengono effettuati mediante aree relascope e aree di saggio distribuite sul terreno secondo i seguenti criteri:

- a. per i boschi cedui semplici e matricinati, nei cedui in conversione a fustaia, nelle giovani fustaie per le quali non si preveda, nel periodo di validità del PAF, alcuna utilizzazione che non sia un eventuale diradamento: 1 rilievo relascope/area di saggio nel numero di una ogni 2 ettari; relativamente alle aree di saggio la superficie non deve essere inferiore a 500 m<sup>2</sup>

b. per le fustaie: 1 rilievo relascopico/area di saggio ogni 2 ettari rappresentative delle condizioni medie dei popolamenti e distribuite uniformemente sulla superficie del bosco; relativamente alle aree di saggio, la superficie non deve essere inferiore a 2000 m<sup>2</sup>.

Le aree di saggio/rilievo relascopico devono essere individuati con vernice di colore rosso a olio di lino sulla pianta al centro, e indicate con un numero progressivo che le contraddistingue e che ne consente la individuazione sul terreno. La posizione topografica deve essere indicata approssimativamente sulla carta silografica. Nelle fustaie deve essere rilevata con GPS e riportata in apposita carta tematica. All'interno delle aree di saggio/rilievo relascopico andranno tenute separate le diverse specie e, per le fustaie, dovranno essere rilevate anche le piante morte in piedi. Nelle fustaie dove si prevede di intervenire nel periodo di validità del piano, le aree di saggio svolgono anche la funzione dimostrativa. Per tale motivo e soprattutto ai fini del collaudo, le piante da prelevare devono essere segnate con vernice indelebile. Il diametro a m 1,30 di queste piante deve essere registrato a parte. Per la determinazione della massa legnosa si procederà con tavole di cubatura a una entrata opportunamente scelte, anche costruite attraverso l'abbattimento di alberi modello in mancanza di idonee tavole, con le tavole a una entrata dell'Inventario Forestale Nazionale. L'autorizzazione per l'abbattimento di alberi modello specificatamente per la redazione del PAF, dovrà essere opportunamente inoltrata all'Ufficio Foreste competente regionale. Per la specie cerro ed il genere Quercus valgono le tavole regionali predisposte e approvate con DGR n° 950/2012 In occasione della revisione del piano i rilievi verranno ripetuti nelle medesime aree di saggio, che vanno così a costituire una rete di aree permanenti.

#### Art. 15

##### (Determinazione della ripresa)

Per ripresa si intende la massa legnosa prelevata nelle particelle che andranno al taglio nel decennio di validità del PGF.

La ripresa in termini di massa deve essere differenziata per ogni compresa e determinata per tutte le particelle al taglio, secondo i principi dell'assestamento forestale e con criteri prudenziali.

La ripresa non deve ma superare l'incremento corrente e/o periodico.

Nelle fustaie la ripresa comprende la massa principale e la massa intercalare.

Nei cedui la ripresa planimetrica dovrà essere calcolata, preferenzialmente, con il metodo planimetrico organico.

#### Art. 16

##### (Calcolo dei crediti di carbonio)

Il calcolo del carbonio in foresta dovrà essere effettuato seguendo quanto previsto dalle linee guida dell'IPCC.

#### Art. 17

##### (Tutela biodiversità)

Deve essere rilasciata a evoluzione naturale una superficie accorpata pari al 3% della superficie totale interessata dal piano di assestamento. Nelle fustaie devono essere rilasciate, se presenti e se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni, 10 piante morte di piccole dimensioni per ettaro. In ogni caso devono essere rilasciati alberi che presentino cavità utilizzate come sito di nidificazione. Le specie devono essere salvaguardate; vanno censiti e salvaguardati individui arborei di particolare pregio estetico, vetusti, monumentali o, appartenente a specie rare.

#### Art. 17

##### (Tutela delle aree sensibili)

Nella fase di compartimentazione del complesso da assestare è necessario individuare le aree che richiedono una particolare attenzione (crinali molto accentuati, aree di impluvio, aree a elevata erosione). Di norma in tali aree non si dovranno effettuare interventi.

#### Art. 18

##### (Valutazione di incidenza)

La valutazione di incidenza deve essere elaborata per i boschi ricadenti in siti (SIC, pSIC, ZPS) individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Habitat) e 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (Uccelli) e del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 secondo quanto previsto dalla normativa in materia.